

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/184 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2016

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (⁽²⁾) («il regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo dell'11,5 % sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC» o «Cina») per tutte le altre società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, e nell'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono denominate nel seguito «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure mediante il regolamento originario è nel seguito denominata «l'inchiesta iniziale».

1.2. Apertura a seguito di una domanda

- (2) Il 15 aprile 2015 un produttore dell'Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino ha presentato una domanda in cui indicava che le misure antidumping e compensative sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino provenienti dalla PRC sono eluse attraverso la Malaysia e Taiwan.
- (3) La domanda forniva elementi di prova prima facie atti a dimostrare che, in seguito all'istituzione delle misure in vigore, si era verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell'Unione dalla RPC, dalla Malaysia e da Taiwan, apparentemente causata dall'istituzione delle misure in vigore. In relazione a tale modificazione pareva non esistessero né motivi né giustificazioni sufficienti oltre all'istituzione delle misure in vigore.
- (4) Gli elementi di prova indicavano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in termini sia di quantità sia di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che l'incremento delle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (5) Vi erano infine elementi di prova prima facie del fatto che i moduli o pannelli fotovoltaici in silicio e le celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino originari della RPC ma provenienti dalla Malaysia e da Taiwan continuano a essere sovvenzionati.

(¹) G.U. L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (G.U. L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

